

Repertorio N. 5295

Raccolta N. 4117

VERBALE DI DELIBERA DI SOCIO UNICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre, in Gioia Tauro, in Contrada Lamia, nei locali dell'Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, ove richiesto, alle ore sedici e ventitre minuti.

Avanti a me Dott. Stefano POETA, Notaio in Reggio di Calabria, con studio in Corso Garibaldi, n. 106, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri.

E' personalmente comparso il Signor:

- Marcello FILOCAMO, nato a Basilea (Svizzera) il 25 gennaio 1970 e domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, agente nella sua qualità di Amministratore Unico della società "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L.", con sede in Gioia Tauro (RC), in Contrada Lamia snc, col capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Calabria: 02483770802, Numero R.E.A.: RC-170197, in rappresentanza della Società stessa, munito degli occorrenti poteri in virtù del vigente Statuto Sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi richiede di redigere

Registrato a: REGGIO CALABRIA
il: 23/12/2019
n. 5450
Serie 1T
Pagati euro: 356,00

il Verbale dell'Assemblea dei soci della predetta società, qui riunita, in forma totalitaria, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) recepimento art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il comparente il quale conferma a me Notaio l'incarico invitandomi a fare da Segretario, e quindi constata e chiede darsi atto con il presente Verbale di quanto segue:

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso comparente;

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico socio "AUTORITA' PORTUALE DEL PORTO DI GIOIA TAURO", in persona del Commissario Straordinario dott. Andrea AGOSTINELLI, nato a Milano il 5 gennaio 1959 e domiciliato per la carica presso la sede sociale dell'Autorità Portuale ove sopra, tale nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 363 del 5 novembre 2015 e con Decreto n. 156 del 5 maggio 2016, munito degli occorrenti poteri;

- che è presente il Revisore Unico dr. Salvatore ALBANESE, nato a Taurianova (RC) il 29 luglio 1965.

Il Presidente, pertanto, verificata la presenza dell'in-

tero capitale sociale, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Il socio intervenuto, come sopra rappresentato, si dichiara dettagliatamente informato sull'argomento posto all'ordine del giorno e non chiede alcun rinvio.

Il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sul punto all'Ordine del Giorno e fa presente all'Assemblea:

- che il Ministero dell'Economia, con comunicazione del 2 ottobre 2019 (che si allega sub "A"), ha fatto presente che le società "in house" nel loro statuto devono prevedere "che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";

- che la società "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L." (società "in house") al momento è sprovvista di detta previsione statutaria;

- che occorre, pertanto, prevederla nel vigente statuto.

Propone pertanto di modificare come segue il vigente articolo 4 dello statuto sociale:

"ART. 4 - La società ha per oggetto e scopo sociale l'effettuazione dei servizi di sicurezza portuale rientranti nelle funzioni attribuite dalle vigenti leggi all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, come definiti dagli atti dispositivi di regolamentazione della materia emanati

dall'Autorità Portuale medesima e dalle altre competenti autorità, volti ad assicurare, nell'ambito degli impianti portuali di uso comune, quanto occorrente per prevenire incidenti di sicurezza fra cui si richiamano a scopo esemplificativo e non esaustivo i compiti di controllo dell'accesso al Porto di persone, mezzi, bagagli e carico, monitoraggio delle aree e dei punti sensibili, gestione delle informazioni e delle comunicazioni di sicurezza.

La società potrà inoltre prestare i servizi riguardanti la contabilità di magazzino (per come previsto dall'art. 105 del Regolamento CEE n. 2913/92 e dall'art. 520 del Regolamento CEE n. 2454/93) ed effettuare ogni altro adempimento prescritto dalla vigente normativa, il tutto per conto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, e nell'ambito della "Zona Franca Aperta" del porto di Gioia Tauro, istituita dall'Autorità Doganale Italiana ai sensi dell'art. 168 bis del Regolamento CEE n. 2700/2000.

La società opera esclusivamente per conto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nell'ambito della circoscrizione territoriale della stessa.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Per l'attuazione dello scopo sociale la società dovrà:

"Dotarsi di struttura operativa adeguata ai compiti da svolgere tramite personale proprio ovvero appalto di servizi; "Provvedersi di tutti i mezzi, apparecchiature, impianti, infrastrutture necessari per l'organizzazione ed erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale secondo gli standards di economicità ed efficienza stabiliti dalle competenti amministrazioni;

"Soddisfare le esigenze di formazione ed aggiornamento periodico del personale assegnato ai servizi che dovrà essere reclutato sulla base della verifica dei requisiti di moralità e professionalità predeterminati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato secondo le disposizioni del codice civile."

Il Revisore Unico dott. Salvatore ALBANESE esprime parere favorevole alla proposta dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, approvando la proposta del Presidente,

D E L I B E R A

A) di approvare il nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto sociale, che recepisce quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, come proposto dal Presidente;

B) di dare mandato all'organo amministrativo di provvede-

re a tutto quanto necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera sopra assunta.

Il Presidente mi consegna lo statuto nella sua versione aggiornata e contenente, in particolare, la nuova formulazione dell'articolo 4, che al presente atto si allega sotto la lettera "B", per farne parte integrante, dispensandomi dal darne lettura.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, la società, come sopra rappresentata, dichiara che le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS ed all'INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente Assemblea viene sciolta alle ore sedici e trentanove minuti.

Del ché io Notaio ho redatto il presente Verbale del quale ho dato lettura in Assemblea, al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

Detto Verbale è scritto a mano ed a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime sette facciate intere e parte della ottava di due fogli intercalati e viene sottoscritto alle ore sedici e quaranta minuti.

F.TI: FILOCAMO MARCELLO - STEFANO POETA NOTAIO.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VIII - VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO
E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
UFFICIO V

Alla Società in persona
del legale rappresentante p.t.

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: previsione statutaria limite di fatturato ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

L'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), dispone che gli statuti delle società *in house* devono "... prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci".

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione del Testo unico, svolta dalla scrivente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del TUSP, è emerso che una o più Amministrazioni soci di codesta società hanno dichiarato - tramite l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro, utilizzato in occasione della revisione periodica delle partecipazioni detenute - che lo statuto della propria partecipata non contiene la previsione sopra indicata.


Pertanto, qualora le informazioni a disposizione della scrivente siano corrette e lo statuto di codesta società non contenga la previsione di cui al menzionato art. 16, comma 3, del TUSP, si chiede di voler assumere tutte le iniziative necessarie ad adeguare il testo statutario alla disposizione normativa sopra richiamata.

Si prega, altresì, di voler fornire - anche nell'ipotesi in cui codesta società abbia già adeguato il proprio statuto nei termini sopra richiamati - ogni riferimento utile, ove possibile, a verificare il rispetto dei limiti individuati dalla citata disposizione del Testo unico.

Da ultimo, si rammenta che in base a quanto disciplinato dal punto 6.5 delle Linee Guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche la medesima Autorità accerta che lo statuto dell'organismo partecipato contenga la clausola di cui all'articolo 16, comma 3, del TUSP, ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
Bruno Mangiardi

firmato digitalmente da:



Allegato "B" al

Repertorio N. 5295

Raccolta N. 4117

STATUTO

della società a responsabilità limitata con unico socio
denominata "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con unico socio denominata "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L."

ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Gioia Tauro (RC) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché trasferire e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ART. 3 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 - La società ha per oggetto e scopo sociale l'ef-

fettuazione dei servizi di sicurezza portuale rientranti nelle funzioni attribuite dalle vigenti leggi all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, come definiti dagli atti dispositivi di regolamentazione della materia emanati dall'Autorità Portuale medesima e dalle altre competenti autorità, volti ad assicurare, nell'ambito degli impianti portuali di uso comune, quanto occorrente per prevenire incidenti di sicurezza fra cui si richiamano a scopo esemplificativo e non esaustivo i compiti di controllo dell'accesso al Porto di persone, mezzi, bagagli e carico, monitoraggio delle aree e dei punti sensibili, gestione delle informazioni e delle comunicazioni di sicurezza.

La società potrà inoltre prestare i servizi riguardanti la contabilità di magazzino (per come previsto dall'art. 105 del Regolamento CEE n. 2913/92 e dall'art. 520 del Regolamento CEE n. 2454/93) ed effettuare ogni altro adempimento prescritto dalla vigente normativa, il tutto per conto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, e nell'ambito della "Zona Franca Aperta" del porto di Gioia Tauro, istituita dall'Autorità Doganale Italiana ai sensi dell'art. 168 bis del Regolamento CEE n. 2700/2000.

La società opera esclusivamente per conto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nell'ambito della circoscrizione territoriale della stessa.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Per l'attuazione dello scopo sociale la società dovrà:

"Dotarsi di struttura operativa adeguata ai compiti da svolgere tramite personale proprio ovvero appalto di servizi; "Provvedersi di tutti i mezzi, apparecchiature, impianti, infrastrutture necessari per l'organizzazione ed erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale secondo gli standards di economicità ed efficienza stabiliti dalle competenti amministrazioni;

"Soddisfare le esigenze di formazione ed aggiornamento periodico del personale assegnato ai servizi che dovrà essere reclutato sulla base della verifica dei requisiti di moralità e professionalità predeterminati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato secondo le disposizioni del codice civile.

TITOLO II CAPITALE E FINANZIAMENTI

ART. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

ART. 6 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dal socio con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in ma-

teria di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dal socio a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti del socio si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

TITOLO III

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

ART. 7 - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 del Codice Civile, la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la Società del corrispondente importo in danaro.

ART. 8 - I diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Il diritto di voto compete al socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI

ART. 9 - Il domicilio del socio, dei componenti dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purchè sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 10 - Può essere socio della GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L. esclusivamente l' Autorità Portuale di Gioia Tauro. Le partecipazioni non sono, a qualsiasi titolo, trasferibili. E' esclusa la possibilità di ingresso di nuovi soci nel capitale sociale ed è fatto divieto di offrire in sottoscrizioni a terzi quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale.

Dette disposizioni valgono anche nel caso di trasferimento del diritto di usufrutto o di altro diritto reale sulla quota. Spetta al socio il diritto di recesso.

RECESSO

ART. 11 - Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e del presente statuto.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI ED ASSEMBLEA

ART. 12 - Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni del presente Statuto;
- le decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

ART. 13 - Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 14 le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 2479, comma quarto del codice civile.

ART. 14 Le decisioni adottate ai sensi del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 15 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

In caso di impossibilità dei componenti dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dal socio nel solo caso di approvazione del bilancio d'esercizio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto dal socio il quale dovrà, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso

specificando la data di ricevimento.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale l'amministratore ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 16 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da uno degli amministratori in caso di nomina di più amministratori o dal presidente in caso di consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di uno dei soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 17 - Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizio-

ni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché da visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare

da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio in caso di assemblea straordinaria.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 19 - Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti

di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ART. 20 - Le assemblee sono straordinarie e ordinarie.

Nelle prime (concernenti deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della Società) le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale inter-

venuto.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 21 - La Società può essere amministrata alternativamente, su decisione del socio in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre membri;
- da due o più amministratori i quali operano disgiuntamente secondo la regola dell'art. 2257 c.c.;
- da due o più amministratori i quali operano congiuntamente secondo la regola dell'art. 2258 c.c..

Il socio, contestualmente alla nomina dell'amministratore unico, del consiglio di amministrazione o di due amministratori, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via congiunta o disgiunta, fermi restando i casi di competenza consiliare colle-

giale inderogabilmente previsti dalla legge.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nell'atto costitutivo, o con decisione del socio, per ogni esercizio, può, altresì, essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche

sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato e la prestazione si intende offerta gratuitamente, con il solo rimborso delle spese documentate.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta dal socio.

Il socio provvederà a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così denominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

ART. 22 - In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; sull'opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più amministratori, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere, altresì, previsti sistemi misti di amministrazione (disgiunta e congiunta) a seconda degli atti o categorie di atti da compiere.

ART. 23 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolare vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che con-

tengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ART. 24 - In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ART. 25 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, del codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La decisione di fusione della Società ai sensi degli ar-

articoli 2505 e 2505 bis del codice civile è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ART. 26 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spetta, a seconda della forma di amministrazione scelta, all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO V

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del codice civile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale; peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle Imprese la nomina del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

ART. 28 - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis del codice civile. Il verbale è redatto da Notaio e si applica l'articolo 2436 del Codice Civile.

ART. 29 - L'aumento di capitale non potrà essere attuato mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in

aumento.

Ogni comunicazione al socio conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura dell'amministratore a mezzo raccomandata a.r..

Art. 30 - La relazione dell'amministratore e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso l'amministratore, nel corso dell'assemblea, dovrà dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al socio, salvo diversa decisione del socio.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta all'organo amministrativo, che curerà i relativi adempimenti pubblicitari.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 del Codice Civile.

Il Collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza

assoluta dei suoi membri;

- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Collegio dei liquidatori si riunirà, comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

- i verbali delle deliberazioni del Collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra il socio e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

F.TI: FILOCAMO MARCELLO - STEFANO POETA NOTAIO.